

# **STATUTO #SERENIESEMPREUNITI-ASSOCIAZIONE FAMILIARI**

## **VITTIME COVID-19 APS**

### **Costituzione – Denominazione - Sede**

#### **Art. 1:**

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione di promozione sociale denominata: “#SERENIESEMPREUNITI-ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME COVID-19 APS” che di seguito sarà denominata in breve “Associazione”.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei confronti di terzi solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede nel comune di Monza. Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modifiche di Statuto.

#### **Art. 2:**

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo il caso di scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

### **Finalità e attività**

#### **Art. 3:**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei soci e di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci. In particolare, persegue le seguenti finalità:

- educare alla conoscenza delle conseguenze sociali, psicologiche, culturali, economiche e legali/legislative/normative conseguenti all'evento pandemico;
- costruire una rete sicura di professionisti in grado di assistere gli associati vittime delle conseguenze post-pandemiche;
- sviluppare progetti educativi e di sensibilizzazione a scopo divulgativo, culturale e benefico;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate a compiere, sempre

nel rispetto della normativa di riferimento, ogni altro atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si propone di:

- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private;
- collaborazione con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici e privati per promuovere servizi psicologici ed educativi di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale, a seguito dell'evento pandemico;
- stabilire cooperazioni progettuali di educazione civica/sociale nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto delle regole per evitare la diffusione di un'eventuale pandemia;
- valorizzare la memoria delle vittime da Covid-19;

- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

#### **Art. 4:**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

#### **Art. 5:**

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

### **Soci**

#### **Art. 6:**

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione e che contribuiscano al raggiungimento dei fini sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Nel caso in cui successivamente il numero dei soci si riducesse al di sotto del minimo legale richiesto, l'Associazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e ad integrare il numero nei termini stabiliti dall'art. 35 D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 7:**

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento interno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

**Art. 8:**

L'ammissione dell'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante socio ha la facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

**Art. 9:**

I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

I soci ordinari sono tutti coloro che avendo presentato domanda, condividendo le finalità dell'Associazione ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le indicazioni dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

**Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10:**

Tutti i soci – fondatori e ordinari - hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e – se in regola con il pagamento del contributo – di votare direttamente o per delega. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente

la potestà genitoriale;

- all'elettorato passivo per le cariche sociali se maggiorenni;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione mediante richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata o PEC;
- di recedere dall'associazione in qualsiasi momento.

I soci sono tenuti a:

- versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- astenersi dal voto in caso di interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

#### **Art. 11:**

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione o recesso.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

La decadenza ha effetto immediato ed in nessun caso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio decade qualora si renda moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire l'esclusione del socio che:

- non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- danneggi in qualche modo col suo operato l'Associazione.

Tali deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo debbono essere comunicate a mezzo di mail, PEC o raccomandata all'interessato.

L'interessato può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

### **Attività di volontariato**

#### **Art. 12:**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Organi sociali e cariche elettive**

#### **Art. 13:**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Organo di Controllo, se nominato;
- Revisore legale dei conti, se nominato.

### **Assemblea dei soci**

#### **Art. 14:**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, ovvero da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione tramite email, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, che elegge un segretario incaricato di redigere il verbale, e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

#### **Art. 15:**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe e non può essere conferita delega a chi ricopre incarichi negli organi sociali. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti su qualunque argomento all'ordine del giorno.

È possibile prevedere la partecipazione in modalità telematica purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante e votante.

La modalità di tenuta dell'Assemblea (in presenza e/o da remoto) viene stabilita dal Presidente e precisata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

#### **Art. 16:**

L'Assemblea ordinaria delibera:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo come disciplinato dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

#### **Art. 17:**

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4



(tre quarti) dei presenti.

In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- modifiche statutarie;
- trasformazioni, fusioni e scissioni dell'Associazione;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e successiva la nomina dei liquidatori.

### **Consiglio direttivo**

#### **Art. 18:**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti, senza alcun vincolo di mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti effettivi e sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art. 19:**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque quando ne venga fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

È possibile prevedere la partecipazione in modalità telematica purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

Il Consiglio è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mail, lettera raccomandata o con altro mezzo che accerti l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio è altresì validamente costituito anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei componenti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Il Presidente nomina un segretario anche non facente parte del Consiglio stesso, con il compito di stilare i verbali delle sedute.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 20:**

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- determina l'importo della quota sociale annuale fissandone termini e modalità del versamento;
- decide sull'ammissione dei soci o respinge le domande degli aspiranti aderenti con maggioranza semplice dei suoi membri;
- disciplina l'esclusione dei soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e nei limiti previsti dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017;
- istituisce gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assume le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Associazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 21:**

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, questo non viene sostituito se il Consiglio risulta composto dal numero limite previsto da Statuto, alternativamente il Consiglio procede senza indugio alla convocazione dell'assemblea per eleggere un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci.

## Il Presidente

### **Art. 22:**

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio stesso, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione.

Il Presidente, tra l'altro:

- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche, Private nazionali e internazionali ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatore quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea verificando la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- cura i rapporti tra i soci e l'Associazione.

Qualora venga a mancare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, fino alla scadenza del mandato in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

## Il Tesoriere

### **Art. 23:**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

## Organo di Controllo e revisione legale dei conti

### **Art. 24:**

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

All'Organo di Controllo può anche essere affidata la revisione legale dei conti.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 25:**

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, fatta in ogni caso salva la possibilità di affidare l'incarico all'Organo di Controllo, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## Compensi

### **Art. 26:**

Per i compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta le cariche sociali vale il limite massimo di cui all'art. 8 c.3 D. Lgs. 117/2017 s.m.i.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge ed eventualmente da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

#### **Art. 27:**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio unitamente alla relazione sulle attività svolte, nella quale deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

#### **Art. 28:**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività in convenzione o in accreditamento;
- donazioni o lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte, in conformità dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività di cui all'art.3 del presente Statuto;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 29:**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 c.2 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Bilancio sociale**

#### **Art. 30:**

Il bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In questi casi, tale documento viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria.

### **Scioglimento dell'Associazione ed evoluzione dei beni**

#### **Art. 31:**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 c.1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c.1 D. Lgs. 117/2017.

### **Norma finale**

#### **Art. 32:**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.